

AREA LEGISLATIVA, GIURIDICO E CONFERENZE DI SERVIZI

Prot. n. 310775

2 6 LUG. 2011 Roma, lì

SCARICATO

Al Comune di Mazzano Romano (RM)

Oggetto: parere in merito alla possibilità di annullare il condono edilizio conseguito con false dichiarazioni

Il Comune di Mazzano Romano ha chiesto il parere di questa direzione regionale in merito a quanto specificato in oggetto.

Il Comune evidenzia che alcuni titoli edilizi in sanatoria rilasciati ai sensi delle L. 47/85 e 724/94 sarebbero stati conseguiti con dichiarazioni false da parte dei proprietari concernenti la data di ultimazione delle opere e la rappresentazione dello stato dei luoghi, e senza i relativi nulla osta degli enti competenti alla tutela dei vincoli presenti sul territorio".

Per quanto sopra, il Comune chiede se può revocare dei provvedimenti di condono edilizio, anche in considerazione del tempo trascorso.

In merito, si ritiene quanto segue.

L'at. 40, comma 1, della legge 8 febbraio 1985,n. 47, dispone che: "...se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, si applicano le sanzioni di cui al capo l". In particolare, gli articoli 4 e 7 della legge disciplinavano le sanzioni in aree soggette a vincolo e quelle realizzate in zone non vincolate, mentre l'art. 6 prevedeva le sanzioni a carico del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori. Le norme sono state sostituite da quelle contenute nel Capo II (Sanzioni) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che trovano applicazione in luogo di quelle soppresse. In particolare, per le zone soggette a vincolo paesaggistico vige l'art. 27, secondo cui "... il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi".

Per ripristinare la legalità violata, occorre anzitutto procedere all'annullamento (non alla revoca) dei provvedimenti di condono.

Il tempo non costituisce una variabile rilevante nel caso di dichiarazioni false. Non trova infatti applicazione l'art. 21-nonies, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che, in tema di l'annullamento

VIA GIORGIONE, 129

ASSESSOR TO ALE POLITICHE DEL TERRITORIO E DELL'URBANISTICA DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO DIREZIONE TERRITORIO E URBANISTICA

d'ufficio degli atti amministrativi illegittimi, ritiene necessario, oltre alla illegittimità dell'atto, che sussistano ragioni di pubblico interesse e che l'azione sia esperita entro un termine ragionevole, in considerazione del consolidarsi delle situazioni giuridiche. La norma, infatti, presuppone che l'amministrazione abbia facoltà di scelta in ordine all'attivazione o meno dell'istituto ("Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21-octies **può** essere annullato d'ufficio ..."). Anche la giurisprudenza ha precisato che l'art. 21-nonies "... va inteso come regolante solo i casi in cui l'amministrazione ha potestà discrezionale, o comunque ha qualche potere di disporre,, non giustificandoli altrimenti la deroga al principio di legalità, di cui all'art. 97 Cost., con il tener in considerazione elementi estranei alle norme, cui è tenuta ad uniformarsi" (TAR Trieste Friuli Vnezia-Giulia, 7 luglio 2006, n. 475).

Nel caso del condono edilizio ottenuto con dichiarazioni dolosamente false, l'**obbligo** di applicare le sanzioni ripristinatorie, imposto dall'art. 40 della L. 47/85, esclude ogni valutazione in merito alla opportunità di procedere all'annullamento, indipendentemente dal tempo trascorso.

D'altra parte, sarebbe ragionevole mantenere un ingiusto vantaggio a favore di soggetti autori di illeciti aventi rilevanza sia amministrativa sia penale, in ragione della quale l'amministrazione comunale ha l'obbligo di informare la competente Autorità giudiziaria.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito: http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=pareri

Il dirigente (dr.ssa Marina Ajello) II direttore (arch. Demetrio Carini)

GDP

GDP M